



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29-06-2020 (punto N 49)**

Delibera N 824 del 29-06-2020

*Proponente*

STEFANIA SACCARDI  
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)*

*Dirigente Responsabile Mauro MACCARI*

*Estensore CARLA RIZZUTI*

*Oggetto*

Misure urgenti per gestione Sars-Cov-2. Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito di cui alla DG.R n.420 del 30 marzo 2020

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

Vista in particolare la previsione del D.M. 11 dicembre 2009 in base alla quale i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione in difformità dalle informazioni presenti negli elenchi degli assistiti esenti di cui all'art. 1 comma 3 del decreto medesimo, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione valida per l'anno solare in corso e fino al 31 marzo dell'anno successivo;

Richiamate le Delibere G.R. n.722/2011 e n.753/2012 con le quali sono state approvate misure di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie alternative a quelle previste dall'art. 1, comma 796, della Legge n.296/2006, lettera p), primo periodo;

Considerato che le suddette delibere hanno introdotto, in luogo della quota fissa prevista dalla norma nazionale, un sistema ancorato alle condizioni economiche del paziente, secondo fasce economiche differenziate, e che per la misurazione di tali fasce è stata prevista la possibilità di ricorrere alternativamente allo strumento del reddito familiare, certificato e soggetto a verifica, o a quello della situazione economica equivalente (ISEE);

Richiamata la Delibera G.R. n.1066/2013 "Determinazioni in merito ai termini di validità degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito (D.M. 11 dicembre 2009)";

Preso atto di quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art.1, comma 446, stabilisce che, nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020 la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita, e che a decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796;

Richiamata la Delibera G.R. n.420 del 30 marzo 2020 "Misure urgenti per gestione Sars-Cov-2. Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito" con la quale, al fine di tenere conto di eventuali difficoltà degli assistiti ad attestare il mantenimento dell'esenzione dovute alla contingente situazione emergenziale, viene stabilito che le autocertificazioni in scadenza il 31 marzo 2020 per determinate casistiche, individuate nel citato atto, sono prorogate al 30 giugno 2020 e viene stabilito di prorogare fino al 30 giugno 2020 la validità degli attestati ISEE presentati nell'anno 2019;

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 avente da oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. decreto cura Italia) recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*", che stabilisce, all'art. 103, comma 2, che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ...omissis... in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

Considerato che nel quadro delle norme e delle misure adottate a livello nazionale e regionale in conseguenza all'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, dovuta al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, è necessaria l'adozione di provvedimenti tesi a evitare l'affollamento di persone;

Ritenuto pertanto di confermare quanto stabilito con Delibera G.R. n.420 del 30 marzo 2020, differendo i termini di validità delle autocertificazioni di cui al punto 1 del medesimo atto dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 e prorogando i termini di validità degli attestati ISEE presentati nell'anno 2019, stabiliti al punto 2 del medesimo atto, fino al 31 ottobre 2020;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

### DELIBERA

1. di confermare quanto stabilito con Delibera G.R. n.420 del 30 marzo 2020, differendo i termini di validità delle autocertificazioni di cui al punto 1 del medesimo atto dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 e prorogando i termini di validità degli attestati ISEE presentati nell'anno 2019, stabiliti al punto 2 del medesimo atto, fino al 31 ottobre 2020;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n.23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
MAURO MACCARI

Il Direttore  
CARLO RINALDO TOMASSINI